



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 10.10.2014
COM(2014) 622 final

2014/0288 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

che autorizza la Repubblica di Estonia ad applicare una misura speciale di deroga all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e agli articoli 168 e 168 *bis* della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

A norma dell'articolo 395, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (di seguito "la direttiva IVA"), il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare ogni Stato membro a introdurre misure speciali di deroga alle disposizioni di detta direttiva allo scopo di semplificare la riscossione dell'IVA o di evitare talune evasioni o elusioni fiscali.

Con lettera protocollata dalla Commissione il 26 maggio 2014 l'Estonia ha chiesto l'autorizzazione ad applicare una misura di deroga ai principi generali che disciplinano il diritto di detrarre l'imposta a monte in relazione alle autovetture per il trasporto di persone. A norma dell'articolo 395, paragrafo 2, della direttiva IVA, la Commissione, con lettera dell'11 giugno 2014, ha informato gli altri Stati membri della domanda presentata dall'Estonia. Con lettera del 12 giugno 2014 la Commissione ha comunicato all'Estonia che disponeva di tutti i dati che riteneva necessari per valutare la domanda.

Contesto generale

Gli articoli 168 e 168 *bis* della direttiva IVA stabiliscono che un soggetto passivo ha diritto di detrarre l'IVA addebitata su acquisti effettuati a fini di sue operazioni soggette ad imposta. L'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), della stessa direttiva prevede che l'utilizzazione di un bene destinato all'impresa per usi privati costituisca una prestazione di servizi a titolo oneroso, qualora detto bene abbia dato diritto ad una detrazione dell'IVA. Tale sistema consente il recupero dell'IVA inizialmente detratta in relazione all'uso privato.

Nel caso di veicoli destinati al trasporto di persone tale sistema è di difficile applicazione, in particolare perché è difficile distinguere fra uso privato e uso professionale. L'eventuale tenuta di scritture contabili comporta un onere aggiuntivo per l'impresa e per l'amministrazione, che devono tenerle aggiornate e controllarle, anche qualora l'Estonia si avvallesse della facoltà, prevista all'articolo 168 *bis* della direttiva IVA, di limitare la detrazione delle spese per le autovetture aziendali alla parte dell'effettiva utilizzazione professionale del soggetto passivo.

L'Estonia ha pertanto chiesto di essere autorizzata a limitare il diritto a detrazione ad una percentuale fissa e ad esentare a sua volta le imprese dall'obbligo di contabilizzare a fini fiscali l'utilizzo privato. Questa modalità presenta il vantaggio di semplificare il sistema per tutti gli interessati e, nel contempo, impedisce l'evasione o l'elusione fiscali dovute ad una contabilizzazione non corretta.

Dalle informazioni fornite dall'Estonia risulta che, in media, la percentuale di utilizzo delle vetture aziendali a fini privati sia del 50%. La limitazione della percentuale dovrebbe pertanto essere fissata al 50%.

Il nuovo sistema si applicherà a tutte le autovetture con un massimo di otto posti a sedere oltre a quello del conducente, di peso non superiore a 3 500 chilogrammi e che non siano utilizzate esclusivamente per fini aziendali. Tuttavia le autovetture destinate ad alcune attività specifiche sarebbero escluse dalla limitazione del diritto a detrazione e sarebbero soggette alle disposizioni ordinarie: le autovetture acquistate per essere rivendute, noleggiate o cedute in leasing, quelle utilizzate per il trasporto di passeggeri (taxi) e quelle utilizzate per impartire lezioni di guida.

La deroga dovrebbe essere limitata al 31 dicembre 2017 in modo da poter valutare se la limitazione del 50% rifletta ancora correttamente il rapporto globale tra uso professionale e uso privato. Un'eventuale domanda di proroga dovrebbe essere corredata di una relazione

comprendente un riesame della percentuale applicata ed essere inviata alla Commissione unitamente alla domanda entro il 31 marzo 2017.

Disposizioni vigenti nel settore della proposta

Ad altri Stati membri sono state concesse deroghe analoghe relative al diritto a detrazione.

A norma dell'articolo 176 della direttiva IVA, il Consiglio stabilisce le spese che non danno diritto a detrazione dell'IVA. Fino a quel momento gli Stati membri sono autorizzati a mantenere tutte le esclusioni in vigore al 1° gennaio 1979. Esiste pertanto una serie di disposizioni di sospensione che limitano il diritto a detrazione in relazione alle vetture per il trasporto di persone.

2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI D'IMPATTO

Consultazione delle parti interessate

Non pertinente.

Ricorso al parere di esperti

Non è stato necessario consultare esperti esterni.

Valutazione d'impatto

La proposta di decisione intende innanzitutto semplificare la riscossione dell'IVA in relazione alle autovetture utilizzate parzialmente per fini non professionali e ha pertanto un'incidenza potenzialmente positiva. Nel contempo viene contrastata l'evasione dovuta ad una contabilizzazione non corretta.

Tuttavia, in considerazione della portata ridotta della deroga e della sua applicazione limitata nel tempo, l'impatto sarà comunque circoscritto.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

Sintesi delle misure proposte

Autorizzare l'Estonia a limitare il diritto a detrazione al 50% dell'IVA corrisposta sulle spese per le autovetture aziendali non utilizzate esclusivamente a fini professionali. Qualora tale diritto alla detrazione sia stato limitato, il soggetto passivo è esentato dall'obbligo di contabilizzare l'IVA sull'uso privato dell'autovettura.

Base giuridica

Articolo 395 della direttiva IVA.

Principio di sussidiarietà

La proposta, considerando la disposizione della direttiva IVA su cui si basa, rientra nell'ambito di competenza esclusiva dell'Unione. Pertanto il principio di sussidiarietà non si applica.

Principio di proporzionalità

La proposta rispetta il principio di proporzionalità per i motivi illustrati di seguito.

La decisione riguarda un'autorizzazione concessa a uno Stato membro su sua richiesta e non costituisce un obbligo.

Tenuto conto dell'ambito di applicazione limitato della deroga, la misura speciale è commisurata all'obiettivo perseguito.

Scelta dello strumento

A norma dell'articolo 395 della direttiva IVA, la concessione di una deroga alle disposizioni comuni sull'IVA è possibile soltanto su autorizzazione del Consiglio, che delibera all'unanimità su proposta della Commissione. Una decisione del Consiglio è inoltre lo strumento più idoneo perché può essere indirizzata ai singoli Stati membri.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

La proposta non ha alcuna incidenza sul bilancio dell'Unione.

5. ELEMENTI FACOLTATIVI

La proposta comprende una clausola di cessazione dell'efficacia.

Proposta di

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

che autorizza la Repubblica di Estonia ad applicare una misura speciale di deroga all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e agli articoli 168 e 168 bis della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto¹, in particolare l'articolo 395, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Con lettera protocollata dalla Commissione il 26 maggio 2014 l'Estonia ha chiesto l'autorizzazione a derogare alle disposizioni della direttiva 2006/112/CE che disciplinano il diritto di detrarre l'imposta a monte in relazione alle autovetture per il trasporto di persone.
- (2) Con lettera dell'11 giugno 2014 la Commissione ha informato gli altri Stati membri della domanda presentata dall'Estonia. Con lettera del 12 giugno 2014 la Commissione ha comunicato all'Estonia che disponeva di tutti i dati che riteneva necessari per valutare la domanda.
- (3) Gli articoli 168 e 168 *bis* della direttiva 2006/112/CE stabiliscono il diritto del soggetto passivo di detrarre l'imposta sul valore aggiunto (IVA) assolta sui beni e servizi impiegati ai fini di sue operazioni soggette ad imposta. L'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), di tale direttiva contiene l'obbligo di contabilizzare ai fini dell'IVA l'utilizzo di un bene professionale per fini non professionali.
- (4) L'utilizzo non professionale è spesso difficile da determinare con precisione e, anche nei casi in cui ciò sia possibile, comporta spesso una procedura complessa. In base all'autorizzazione richiesta, l'importo dell'IVA sulle spese ammissibili per la detrazione in relazione alle autovetture che non sono interamente utilizzate a fini professionali dovrebbe, con alcune eccezioni, essere fissato a un tasso forfettario. Sulla base delle informazioni attualmente disponibili, le autorità estoni ritengono che una percentuale del 50% sia giustificabile. Nel contempo, per evitare la doppia imposizione, l'obbligo di contabilizzare ai fini dell'IVA l'utilizzo non professionale delle autovetture dovrebbe essere sospeso qualora esse siano state sottoposte a una limitazione. Questa misura di semplificazione elimina la necessità di registrare l'uso privato delle autovetture aziendali e, nel contempo, evita l'evasione fiscale dovuta ad una contabilizzazione non corretta.
- (5) La limitazione del diritto a detrazione ai sensi dell'autorizzazione richiesta dovrebbe applicarsi all'IVA pagata sull'acquisto, sul leasing, sull'acquisto intracomunitario e

¹ GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1.

sull'importazione di determinate autovetture e sulle relative spese, compreso l'acquisto di carburante.

- (6) La richiesta di autorizzazione dovrebbe applicarsi soltanto alle autovetture con un peso massimo autorizzato non superiore a 3 500 chilogrammi e con un massimo di otto posti a sedere oltre a quello del conducente, poiché qualsiasi utilizzo non professionale di autovetture di peso superiore a 3 500 chilogrammi o aventi più di otto posti a sedere oltre a quello del conducente è trascurabile, vista la loro natura o il tipo di attività per cui sono utilizzate. Dovrebbe anche essere compilato un elenco dettagliato delle particolari autovetture escluse dall'autorizzazione, in base al loro uso specifico.
- (7) L'autorizzazione dovrebbe essere limitata nel tempo al 31 dicembre 2017 per permettere un riesame della necessità e dell'efficacia della misura di deroga e della suddivisione percentuale tra usi professionali e non professionali sulla quale si basa.
- (8) Qualora l'Estonia ritenga necessaria una proroga dell'autorizzazione oltre il 2017, è necessario che presenti alla Commissione, unitamente alla domanda di proroga ed entro il 31 marzo 2017, una relazione comprendente un riesame della percentuale applicata.
- (9) La deroga avrà un'incidenza solo trascurabile sull'importo complessivo del gettito fiscale riscosso nella fase del consumo finale e non avrà alcuna incidenza negativa sulle risorse proprie dell'Unione provenienti dall'IVA,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In deroga agli articoli 168 e 168 *bis* della direttiva 2006/112/CE, l'Estonia è autorizzata a limitare al 50% il diritto a detrarre l'imposta sul valore aggiunto (IVA) sulle spese relative alle autovetture per il trasporto di persone non interamente utilizzate a fini professionali.

Articolo 2

In deroga all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/112/CE, l'Estonia non equipara a prestazioni di servizio a titolo oneroso l'uso non professionale di un'autovettura inclusa nelle attività dell'impresa di un soggetto passivo, qualora tale autovettura sia stata oggetto di una limitazione autorizzata a norma dell'articolo 1 della presente decisione.

Articolo 3

Le spese di cui all'articolo 1 riguardano l'acquisto, il leasing, l'acquisto intracomunitario e l'importazione di autovetture non interamente utilizzate a fini professionali, nonché le spese di manutenzione, di riparazione e di carburante per tali autovetture.

Articolo 4

La decisione è applicabile soltanto alle autovetture con un peso massimo autorizzato non superiore a 3 500 chilogrammi e con un massimo di otto posti a sedere oltre a quello del conducente.

Articolo 5

Gli articoli 1 e 2 non si applicano alle seguenti categorie di autovetture:

- a) automobili acquistate per rivendita, noleggio o leasing;
- b) automobili utilizzate per il trasporto di passeggeri a tariffa, compresi i servizi di taxi;
- c) automobili utilizzate per impartire lezioni di guida.

Articolo 6

La presente decisione scade il 31 dicembre 2017. Eventuali domande di proroga dell'autorizzazione prevista dalla presente decisione sono presentate alla Commissione entro il 30 marzo 2017 e corredate di una relazione che comprende un riesame della percentuale di cui all'articolo 1.

Articolo 7

La Repubblica di Estonia è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*